

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 24 LUGLIO 2024

Archiviazione della documentazione pre-istruttoria relativa alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e dei criteri fissati nel regolamento sui sondaggi mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza televisiva locale privata nonché di quella della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale. Anno 2024.

(estratto del processo verbale della seduta del 24 luglio 2024 n. 62)

		Presenti	Assenti
Cinzia Gucci	Presidente	X	
Maurizio Blasi	Vice Presidente	X	
Massimo Iacopini	Componente	X	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 24 del mese di luglio, alle ore undici, in modalità mista (mediante via telematica con collegamento in videoconferenza ed in presenza, presso la sala Grifantini sita al terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa regionale, ad Ancona in Piazza Cavour n. 23), si sono riuniti i componenti del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, convocati con nota del 19 luglio 2024 (agli atti protocollo n. 600 di pari data).

Presiede il Presidente Cinzia Gucci.

Assistono il dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", Maria Rosa Zampa ed il Segretario del Corecom Marche, Simone Pigliapoco.

Il Presidente constatato che, a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno, il Comitato è stato regolarmente convocato e che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del medesimo Regolamento, è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: Proposta di deliberazione "Archiviazione della documentazione pre-istruttoria relativa alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, pluralismo nonché sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale" – discussione e votazione.

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

IL CO.RE.COM. MARCHE

Nella seduta del 24 luglio 2024;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce a questa deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e, in particolare, l'articolo 1, comma 13;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;

DATO ATTO che da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia);

DATO ATTO che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Con la votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di archiviare la documentazione pre-istruttoria relativa al monitoraggio svolto nell'anno 2024 delle trasmissioni delle emittenti televisive locali private Rossini TV, Fano TV e Info 2000 nonché di quella della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale, oggetto di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e dei criteri fissati nel Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
del Co.re.com. Marche
Cinzia Gucci

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Il dirigente
del Servizio Supporto agli organismi
regionali di garanzia
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni). Articolo 1, comma 13;
- Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022;
- Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Co.re.com. Marche sottoscritta da ultimo in data 23 marzo 2023;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);
- decreto del Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36 (Recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»);
- decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, (Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e di offerte al pubblico);
- decreto del Ministero delle Comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218 (Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi);
- decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313);
- legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione);
- legge 4 aprile 2007, n. 41 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche);

- legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
- legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali);
- delibera AGCOM 23 giugno 2011, n. 353/11/CONS (Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale);
- delibera AGCOM 22 novembre 2006, n. 165/06/CSP (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento);
- delibera AGCOM 22 febbraio 2007, n. 23/07/CSP (Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche);
- delibera AGCOM n. 13/08/CSP (Atto di indirizzo sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive).
- delibera AGCOM n. 353/11/CONS (Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale);
- delibera AGCOM n. 538/01/CSP (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite);
- delibera AGCOM n. 211/08/CSP (Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva);
- delibera AGCOM 22 giugno 2000, n. 200/00/CSP (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali);
- delibera Agcom n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 (Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa);
- delibera Agcom 19 febbraio 2003, n. 54/03/CONS (Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che trasmettono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche);
- regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 410/14/CONS, come da ultimo modificato dall'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Articolo 3;
- determinazione a verbale del Comitato regionale per le comunicazioni n. 153/62/2024 nella seduta del 24 luglio 2024.

Motivazione

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo - AGCOM) al comma 13 stabilisce che, in relazione alle “esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione”, i Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com.) “sono funzionalmente” organi dell’AGCOM e domanda alle leggi regionali l’istituzione di tali Organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L’articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.) ha istituito il Co.re.com. Marche il quale esercita, oltre alle funzioni proprie, le funzioni delegate dall’AGCOM mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente dello stesso Co.re.com., l’ultima della quale è stata sottoscritta in data 23 marzo 2023 nell’ambito dell’Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, approvato con delibera AGCOM n. 427/22/CONS e sottoscritto il 20 dicembre 2022: sulla base di tale ultima funzione i Core.com. esercitano la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, pluralismo nonché sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

In data 3 maggio 2023 il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale, il quale costituisce uno strumento riepilogativo dei principali obblighi gravanti sui fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e dei relativi riferimenti normativi e fornisce indicazioni e indirizzi applicativi per l’esercizio della funzione delegata di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale.

In attuazione della deliberazione del Co.re.com. Marche n. 2 del 24 gennaio 2024, la su citata funzione è stata svolta, per l’anno 2024, mediante il monitoraggio delle trasmissioni rispettivamente:

- a) di un campione di tre emittenti televisive locali operanti nel territorio della Regione Marche, individuate mediante sorteggio tra quelle che, a decorrere dall’anno 2021 (anno di insediamento dello stesso Comitato), non erano ancora state selezionate:
 - 1) con riferimento alle seguenti tre macro aree, garanzia dell’utenza (inclusa la tutela dei minori), comunicazione commerciale, obblighi di programmazione, nel periodo temporale compreso tra le ore 00,00 del 6 maggio 2024 e le ore 24,00 del 12 maggio 2024, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno e rispetto tutta la programmazione televisiva quotidiana trasmessa;
 - 2) limitatamente all’area del pluralismo politico-istituzionale, in concomitanza con la campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo

spettanti all'Italia e per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali e, specificatamente, nel periodo temporale compreso tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale nonché nel periodo temporale compreso tra la prima e la seconda votazione nel caso di eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative, nelle ventiquattro ore di ciascun giorno con riguardo a tutta la programmazione televisiva quotidiana trasmessa;

- b) della testata giornalistica regionale della RAI con riferimento alla sola area del pluralismo politico-istituzionale, in concomitanza con la campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali su citate e, specificatamente, nel periodo temporale compreso tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale nonché nel periodo temporale compreso tra la prima e la seconda votazione nel caso di eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative, limitatamente ai due notiziari, alla rubrica di informazione "Buongiorno Regione" e alle Tribune elettorali diffuse giornalmente;

Il monitoraggio ha avuto ad oggetto anche la vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel Regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale da tutte le tre emittenti televisive locali sorteggiate nonché dalla testata giornalistica regionale della RAI in ciascun periodo di tempo preso rispettivamente in considerazione (6-12 maggio 2024 e, per quanto concerne la RAI, in concomitanza con la campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali su citate e, specificatamente, nel periodo temporale compreso tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale nonché nel periodo temporale compreso tra la prima e la seconda votazione nel caso di eventuale ballottaggio per le elezioni amministrative).

In data 24 giugno 2024 e in data 9 luglio 2024 la società esterna, affidataria del servizio di rilevazione e analisi dei dati per l'anno 2024, ha trasmesso al Co.re.com. le relazioni conclusive con la relativa documentazione sull'attività svolta (documenti acquisiti agli atti rispettivamente con protocollo n. 572 del 26 giugno 2024 e con protocollo n. 591 del 9 luglio 2024).

Nella seduta n. 62 del 24 luglio 2024 il Comitato ha esaminato le risultanze del lavoro svolto in sede di rilevazione e analisi dei dati del trasmesso oggetto di monitoraggio: nei confronti di tutte le emittenti televisive locali private monitorate e della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale non sono emerse condotte rilevanti ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori.

Pertanto il Comitato, con determinazione a verbale n. 153/62/2024 nella medesima seduta, all'unanimità ha deciso di archiviare la relativa documentazione pre-istruttoria relativa al monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali private Rossini TV, Fano TV e Info 2000 nonché di quella della concessionaria pubblica per l'ambito di diffusione regionale e di demandare ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" l'immediata redazione della relativa proposta di deliberazione nonché ogni adempimento amministrativo conseguente.

Da questa deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel documento istruttorio è stata predisposta questa deliberazione.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA"

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa deliberazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli Organismi regionali di garanzia). Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 39/1993)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine.

Il Segretario
del Co.re.com. Marche
Simone Pigliapoco

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.lgs. n. 39/1993)